

CXCVIª TORNATA

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1933 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedo	Pag. 6847
Deputazione per gli auguri alle LL. MM.:	
(Sorteggio)	6870
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (1722)	6850
« Modificazioni al 2º comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale » (1757)	6862
« Compenso agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596 » (1759)	6862
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (1762)	6862
« Ricostituzione del comune di Pessinetto in provincia di Torino » (1792)	6863
« Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio Esercito, la Regia Marina e la Regia Aeronautica » (1794)	6863
« Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare » (1795)	6865
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone » (1755)	6866
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza la costruzione a cura ed a carico dello Stato di case popolarissime in Foggia, per famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili » (1776)	6866

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933 » (1777)	6866
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » (1784)	6867
Giuramento (dei senatori Anselmi, Bocciardo, Broglia, Cattaneo della Volta, Cogliolo, Giardini, Krekich, Levi, Micheli, Moresco, Pende, Pozzo Attilio, Rubino, Thaon di Revel dott. Paolo, Tournon)	6848
Proroga dei lavori parlamentari	6870
Relazioni:	
(Presentazione)	6870
Ringraziamenti	6848
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	6868

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Strampelli per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Albini e Beltrami ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese dal Senato agli illustri estinti.

« Bologna, 18 dicembre 1933-XII.

« Eccellenza,

« Le fervide commosse parole con le quali Ella ha voluto esprimerci la vivissima partecipazione Sua e del Senato del Regno al nostro grande lutto; il solenne omaggio reso al nostro caro Estinto col Suo telegramma di cordoglio e poi con la nobile affettuosa commemorazione dinanzi all'Alta Assemblea, hanno recato vero conforto a me e alla mia figliuola.

« Noi sappiamo bene quali profondi vincoli di stima e di affetto legassero a Lei e alla memoria venerata del Padre Suo il nostro Caro, e quanto Egli si onorasse di appartenere all'Assemblea da Lei presieduta.

« Con animo commosso Le esprimiamo la nostra viva e perenne riconoscenza e Le inviamo i sensi del nostro ossequio devoto.

« Carolina Monti Albini ».

« Milano, 18 dicembre 1933-XII.

« A Sua Eccellenza l'onorevole Federzoni,
« Presidente del Senato

« Quale nipote del compianto Senatore architetto Luca Beltrami, a nome di tutta la mia famiglia, porgo all'Eccellenza Vostra i più sentiti ringraziamenti per il cortese invio del resoconto della seduta di lunedì 11 dicembre 1933 - A. XII, in cui venne commemorato il mio defunto Zio.

« Grato pure per le rinnovate condoglianze, a nome dell'Assemblea, da Vostra Eccellenza inviateci.

« Con devoti ossequi.

« F. M. Beltrami ».

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Giorgio Anselmi la cui nomina

a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Cian e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Giorgio Anselmi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giorgio Anselmi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Arturo Bocciardo la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Conti e Tofani di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Arturo Bocciardo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Arturo Bocciardo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Giuseppe Broglia la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata prego i signori senatori De Bono e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Giuseppe Broglia è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giuseppe Broglia del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Giuseppe Cattaneo Della Volta la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata prego i signori senatori Broccardi e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Giuseppe Cattaneo Della Volta è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giuseppe Cattaneo Della Volta del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Pietro Cogliolo la cui nomina a senatore è

stata ieri convalidata, prego i signori senatori Fara e Maragliano di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Pietro Cogliolo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Pietro Cogliolo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Ernesto Giardini la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Concini e Rossini di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Ernesto Giardini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ernesto Giardini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Natale Krekich la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori De Bono e Vaccari di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Natale Krekich è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Natale Krekich del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Isaia Levi la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Di Donato e Tiscornia di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Isaia Levi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Isaia Levi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Ferdinando Micheli la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori De Vecchi di Val Cismon e Simo-

netta di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Ferdinando Micheli è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ferdinando Micheli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Mattia Moresco la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Fedele e Reggio di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Mattia Moresco è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Mattia Moresco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Nicola Pende la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Fedele e Maragliano di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Nicola Pende è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Nicola Pende del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Attilio Pozzo la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Ugo Brusati e Cesia di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Attilio Pozzo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Attilio Pozzo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Edoardo Rubino la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori De Vecchi di Val Cismon e Grosso di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Edoardo Rubino è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Edoardo Rubino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Paolo Thaon di Revel la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Cian e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Paolo Thaon di Revel è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Paolo Thaon di Revel del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Arturo Tournon la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Ugo Brusati e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Arturo Tournon è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Arturo Tournon del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (N. 1722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1722.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno

chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1931-1932 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	L.	24.325.602.266,62
delle quali furono riscosse	»	21.993.394.726,61

e rimasero da riscuotere	L.	2.332.207.540,01
------------------------------------	----	------------------

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1931-1932, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	L.	25.235.364.373,02
delle quali furono pagate	»	19.875.339.071,89

e rimasero da pagare	L.	5.360.025.301,13
--------------------------------	----	------------------

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	19.324.015.339,02
Spesa	»	23.191.115.463,87

Disavanzo effettivo	L.	-3.867.100.124,85
-------------------------------	----	-------------------

Movimento di capitali.

Entrata	L.	5.001.586.927,60
Spesa	»	2.044.248.909,15

Differenza attiva	L.	+2.957.338.018,45
-----------------------------	----	-------------------

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

Riepilogo generale.

Entrata	L. 24.325.602.266,62
Spesa	» 25.235.364.373,02
<hr/>	
Disavanzo finale	L. — 909.762.106,40
<hr/>	

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO
1930-31 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 4.085.205.527,25
delle quali furono riscosse » 2.305.383.261,54
e rimasero da riscuotere L. 1.779.822.265,71

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 7.282.640.127,89
delle quali furono pagate » 4.461.686.279,95
e rimasero da pagare . L. 2.820.953,847,94

(Approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1931-32.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (articolo 1) . L. 2.332.207.540,01

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . L. 1.779.822.265,71

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riassunto generale) » 423.326.414,90

Residui attivi al 30 giugno 1932 L. 4.535.356.220,62

(Approvato).

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1931-32 (articolo 2) L. 5.360.025.301,13

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) » 2.820.953.847,94

Residui passivi al 30 giugno 1932 L. 8.180.979.149,07

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

È accertato nella somma di L. 9.382.645.527,16 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32 . . L. 24.325.602.266,62

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:

Accertati:

1° luglio 1931 L. 7.610.105.195,13	
30 giug. 1932 » 7.282.640.127,89	
	» 327.465.067,24
Disavanzo finanziario al	
30 giugno 1932 »	9.382.645.527,16
	L. 34.035.712.861,02

L. 34.035.712.861,02

=====

Passività.

Disavanzo finanziario al	
1° luglio 1931 L.	7.544.567.775,62
Spese dell'esercizio fi-	
nanziario 1931-32 »	25.235.364.373,02
Diminuzione nei residui	
attivi lasciati dall'e-	
sercizio 1930-31, cioè:	

Accertati:

1° luglio 1931 L. 5.339.182.940,67	
30 giug. 1932 » 4.085.205.527,25	
	» 1.253.977.413,42
Discarichi amministrati-	
vi a favore di tesoriere	
per casi di forza mag-	
giore, ai sensi dell'ar-	
ticolo 194 del regola-	
mento di contabilità	
generale »	1.803.298,96

L. 34.035.712.861,02

=====

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di L. 1.803.298,96 i discarichi consentiti nell'esercizio 1931-32, ai tesoriere, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

Art. 10.

Sono convalidati i Regi decreti 24 settembre 1931, n. 1255 e 17 marzo 1932, n. 321, che autorizzano prelevazioni dal fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.

(Approvato).

AMMINISTRAZIONI
ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI
DI STATO.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1931-1932, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 924.601.059,99

delle quali furono ri-

scosse » 918.379.654,16

e rimasero da riscuotere L. 6.221.405,83

=====

(Approvato).

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite in L. 924.601.059,99

delle quali furono pagate » 764.547.972,31

e rimasero da pagare . L. 160.053.087,68

=====

(Approvato).

Art. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L.	13,669,739.39
delle quali furono rimosse »	12,551,193.41
<hr/>	
e rimasero da riscuotere L.	1,118,545.98
<hr/> <hr/>	

(Approvato).

Art. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-1931 restano determinate in L.	150,253,243.87
delle quali furono pagate »	142,122,782.93
<hr/>	

e rimasero da pagare . L. 8,130,460.94

(Approvato).

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 11) . L.	6,221,405.83
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) »	1,118,545.98
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . »	12,174,776.16
<hr/>	
Residui attivi al 30 giugno 1932 L.	19,514,727.97
<hr/> <hr/>	

(Approvato).

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 12) L.	160,053,087.68
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) »	8,130,460.94
<hr/>	

Residui passivi al 30 giugno 1932 L. 168,183,548.62

(Approvato).

Art. 17.

È accertata nella somma di lire 155,910.60 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio 1931-32 L.	924,601,059.99
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè :	

Accertati

al 1° luglio 1931 L.	13.513.828,79	
al 30 giug. 1932 »	13.669.739,39	
		»
		<hr/>
		155,910.60
		<hr/>
		L. 924,756,970.59
		<hr/> <hr/>

Passività.

Spese dell'esercizio 1931-1932 L.	924,601,059.99
Differenza attiva al 30 giugno 1932 »	155,910.60
<hr/>	
	L. 924,756,970.59
<hr/> <hr/>	

(Approvato).

FONDO DI MASSA DEL CORPO
DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di Finanza accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle Finanze in L. 35,329,249.68
delle quali furono riscosse » 26,402,224.09
e rimasero da riscuotere L. 8,927,025.59

(Approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 31,522,272.82
delle quali furono pagate » 11,745,963.76
e rimasero da pagare . L. 19,776,309.06

(Approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31 restano determinate in L. 11,213,688.29
delle quali furono riscosse » 11,204,011.29
e rimasero da riscuotere L. 9,677 —

(Approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31 restano determinate in L. 31,312,560.43

delle quali furono pagate » 23,952,579.21

e rimasero da pagare . L. 7,359,981.22

(Approvato).

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (articolo 18) L. 8,927,025.59
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) » 9,677 —
Somme riscosse e non versate (colonna s) del riepilogo dell'entrata . » —

Residui attivi al 30 giugno 1932 L. 8,936,702.59

(Approvato).

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabili nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 19) L. 19,776,309.06
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) » 7,359,981.22

Residui passivi al 30 giugno 1932 L. 27,136,290.28

(Approvato).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

Art. 24.

È accertata nella somma di L. 8,240,895.07 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di Finanza alla fine dell'esercizio 1931-32, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32 L.	35,329,249.68
Diminuzione dei residui passivi lasciati dallo esercizio 1930-31, cioè: al 1° luglio 1931 L. 31.333.615,99 al 30 giug. 1932 » 31.312.560,43	» 21,055.56
Differenza passiva al 30 giugno 1932 L.	8,240,895.07
	<u>L. 43,591,200.31</u>

Passività.

Differenza passiva al 30 giugno 1931 L.	8,116,281.84
Spese dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . »	31,522,272.82
Diminuzione nei residui attivi lasciati dallo esercizio 1930-31: al 1° luglio 1931 L. 11.213.688,29 al 30 giug. 1932 » 11.213.688,29	» —
Prelevamento dal conto corrente »	3,952,645.65
	<u>L. 43,591,200.31</u>

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1931-1932, per la competenza propria dell'esercizio

medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto.	
in L.	67,214,564.23
delle quali furono rimosse »	66,065,123.26
e rimasero da riscuotere L.	<u>1,149,440.97</u>

(Approvato).

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	73,026,445.23
delle quali furono pagate »	55,872,911.94
e rimasero da pagare . L.	<u>17,153,533.29</u>

(Approvato).

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L.	14,381,086.20
delle quali furono rimosse »	795,745.40
e rimasero da riscuotere L.	<u>13,585,340.80</u>

(Approvato).

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L.	26,726,482.89
delle quali furono pagate »	24,647,809.80
e rimasero da pagare . L.	<u>2,078,673.09</u>

(Approvato).

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 25) . L.	1,149,440.97
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) »	13,585,340.80
Somme rimosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . »	2,617.97
Residui attivi al 30 giugno 1932 L.	<u>14,737,399.74</u>
(Approvato).	

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 26) L.	17,153,533.29
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28) »	2,078,673.09
Residui passivi al 30 giugno 1932 L.	<u>19,232,206.38</u>
(Approvato).	

Art. 31.

È accertata nella somma di L. 8,547,374.17 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 1° luglio 1931 L.	13,869,148.08
Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . »	67,214,564.23
Diminuzione nei residui	

passivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:

Accertati:	
al 1° luglio 1931 L. 28.066.776,60	
al 30 giug. 1932 » 26.726.482,89	
	» 1,340,293.71
	<u>L. 82,424,006.02</u>

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1931-32 . . L.	73,026,445.23
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:	
Accertati:	
al 1° luglio 1931 L. 15.231.272,82	
al 30 giug. 1932 » 14.381.086,20	
	» 850,186.62
Differenza attiva al 30 giugno 1932 »	8,547,374.17
	<u>L. 82,424,006.02</u>

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in . . . L. 2,582,129.80 delle quali furono rimosse » 2,254,493.75 e rimasero da riscuotere . L. 327,636.05

(Approvato).

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

stabilite in L.	2,648,770.41
delle quali furono pagate »	1,603,902.58

e rimasero da pagare . L.	1,044,867.83
---------------------------	--------------

(Approvato).

Art. 34.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate

in L.	51,689.53
-----------------	-----------

delle quali furono riscosse »	16,409.42
---	-----------

e rimasero da riscuotere L.	35,280.11
-----------------------------	-----------

(Approvato).

Art. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate

in L.	2,544,811.96
-----------------	--------------

delle quali furono pagate »	916,612.56
---------------------------------------	------------

e rimasero da pagare . L.	1,628,199.40
---------------------------	--------------

(Approvato).

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-1932 (articolo 32) . . L.	327,636.05
---	------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34) »	35,280.11
---	-----------

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . »	567.22
---	--------

Residui attivi al 30 giugno 1932 L.	363,483.38
---	------------

(Approvato).

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 33) L.	1,044,867.83
---	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35) »	1,628,199.40
---	--------------

Residui passivi al 30 giugno 1932 L.	2,673,067.23
--	--------------

(Approvato).

Art. 38.

È accertata nella somma di lire 19.099,56 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32 . . L.	2,582,129.80
---	--------------

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1931 L.	2.626.643,48
al 30 giug. 1932 »	2.544.811,96

— L.	81,831.52
Differenza passiva al 30 giugno 1932 »	19,099.56

L.	2,683,060.88
----	--------------

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1931 L.	23,125.74
---	-----------

Spese dell'esercizio finanziario 1931-32 »	2,648,770.41
--	--------------

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'eser- cizio 1930-31:	
Accertati:	
al 1° luglio 1931 L.	62.854,26
al 30 giug. 1932 ».	51.689,53
	»
	<u>11,164.73</u>
	L. <u>2,683,060.88</u>

(Approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI
EX-ECONOMALI.

Art. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero della giustizia e degli affari di

culto in L.	7,076,917.76
delle quali furono ri- scosse »	6,194,687.09
e rimasero da riscuotere L.	<u>882,230.67</u>

(Approvato).

Art. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie della azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in . L.

delle quali furono pagate »	7,837,834.95
	7,123,292.28
e rimasero da pagare . L.	<u>714,542.67</u>

(Approvato).

Art. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determi-

nate, come dal conto consuntivo dell'azienda, in L.	3,120,657.73
delle quali furono ri- scosse »	2,635,111.55
e rimasero da riscuotere . L.	<u>485,546.18</u>

(Approvato).

Art. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'azienda,
in L.

delle quali furono pa- gate »	5,207,192.76
	3,677,127.55
e rimasero da pagare . L.	<u>1,530,065.21</u>

(Approvato).

Art. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da ri- scuotere sulle entrate accertate per la compe- tenza propria dell'eser- cizio 1931-32 (art. 39) L.	882,230.67
Somme rimaste da ri- scuotere sui residui de- gli esercizi precedenti (articolo 41) »	485,546.18
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo) »	2,424.97

Residui attivi al 30 giu- gno 1932 L.	<u>1,370,201.82</u>
--	---------------------

(Approvato).

Art. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti, come

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

dal conto consuntivo dell'azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 40) L.	714,542.67
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) »	1,530,065.21

Residui passivi al 30 giugno 1932 L.	2,244,607.88
--	--------------

(Approvato).

Art. 45.

È accertata nella somma di lire 682.507,22, la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . L.	7,076,917.76
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1930-31:	

Accertati:

al 1° luglio 1931 L.	8.580.365,87
al 30 giug. 1932 »	5.207.192,76
»	3,373,173.11

Differenza passiva al 30 giugno 1932 »	682,507.22
--	------------

L. 11,132,598.09

Passività.

Spese dell'esercizio 1931-1932 L.	7,837,834.95
---	--------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1930-31:

Accertati:

al 1° luglio 1931 L.	6.415.420,87
al 30 giugno 1932 »	3.120.657,73
»	3,294,763.14

L. 11,132,598.09

(Approvato).

AZIENDA AUTONOMA STRADALE DELLA STRADA.

Art. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in L. 589,788,268.05 delle quali furono ri-

scosse » 380,284,277 —

e rimasero da riscuotere L. 209,503,991.05

(Approvato).

Art. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in » 457,071,215.22 delle quali furono pa-

gate » 457,071,215.22

e rimasero da pagare . L. 132,717,052.83

(Approvato).

Art. 48.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L. 211,434,136.65 delle quali furono ri-

scosse » 123,169,144.30

e rimasero da riscuotere L. 88,264,992.35

(Approvato).

Art. 49.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L. 287,321,828.01

delle quali furono pagate » 93,987,012.32
e rimasero da pagare . L. 193,334,815.69

(Approvato).

Art. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 46) . . . L. 209,503,991.05

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) . . . » 88,264,992.35

Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1932 L. 297,768,983.40

(Approvato).

Art. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 47) L. 132,717,052.83

Somme rimaste da pagare sui residui degli

esercizi precedenti (articolo 49) » 193,334,815.69

Residui passivi al 30 giugno 1932 L. 326,051,868.52

(Approvato).

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI.

Art. 52.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e

foreste, in L. 20,579,754.30
delle quali furono riscosse » 16,526,445.98

e rimasero da riscuotere L. 4,053,308.32

(Approvato).

Art. 53.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 21,433,874.12
delle quali furono pagate » 12,506,490.24

e rimasero da pagare . L. 8,927,383.88

(Approvato).

Art. 54.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L. 3,402,064.55
delle quali furono riscosse » 2,862,846.56

e rimasero da riscuotere L. 539,217.99

(Approvato).

Art. 55.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L. 12,415,064.91 delle quali furono pagate L. 3,713,420.57

e rimasero da pagare . L. 8,701,644.34

(Approvato).

Art. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-1932 (articolo 52) . . L. 4,053,308.32

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54) » 539,217.99

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) » 1,321,990.53

Residui attivi al 30 giugno 1932 L. 5,914,516.84

(Approvato).

Art. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 53) L. 8,927,383.88

Somme rimaste da pagare sui residui degli

esercizi precedenti (articolo 55) » 8,701,644.34

Residui passivi al 30 giugno 1932 L. 17,629,028.22

(Approvato).

Art. 58.

È accertata nella somma di L. 6.257.709,67 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda delle foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32 . . L. 20,579,754.30

Diminuzione nei residui passivi:

Accertati:

al 1° luglio 1931 L. 12.433.396,84

al 30 giug. 1932 » 12.415.064,91

» 18,331.93

Differenza passiva al 30 giugno 1932 » 6,257,709.67

L. 26,855,795.90

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1931 L. 5,421,921.78

Spese dell'esercizio finanziario 1931-32 » 21,433,874.12

Residui attivi:

Accertati:

al 1° luglio 1931 L. 3.402.064,55

al 30 giug. 1932 » 3.402.064,55

L. 26,855,795.90

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni al 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale » (N. 1757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni al 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato maggiore generale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

Il 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3088, è così modificato:

« Il Capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i Marescialli d'Italia ed i Grandi Ammiragli o fra i Generali d'Armata (o Generali comandanti designati d'Armata), gli Ammiragli d'Armata (o Ammiragli di Squadra designati d'Armata), i Generali di Corpo d'Armata, gli Ammiragli di Squadra ed i Generali di Squadra della Regia Aeronautica, ed è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Compenso agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596 » (Numero 1759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Compenso agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

Agli agenti delle ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, con decorrenza posteriore al 30 aprile 1933, sarà corrisposto un compenso pari ad una mensilità di stipendio per qualsiasi anticipazione dell'esonero rispetto al raggiungimento dei limiti normali, purchè superiore al semestre.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 1762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*, legge lo Stampato Numero 1762.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I magistrati che per incarichi di studi legislativi siano stati posti fuori del ruolo organico ai termini dell'articolo 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, nei limiti fissati dall'articolo 16 della legge 5 giugno 1933, n. 557, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati, con decreto Reale, ad esercitare le funzioni del loro grado o di grado equiparato negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico loro affidato e compatibilmente con l'incarico stesso.

(Approvato).

Art. 2.

Qualora per necessità di servizio non sia possibile dare applicazione integrale alla ta-

bella delle sedi di primo pretore, approvata con il Regio decreto 30 marzo 1933, n. 290 entro il termine stabilito dall'articolo 25 della legge 5 giugno 1933, n. 557, i posti di pianta di pretore potranno temporaneamente continuare ad essere occupati da primi pretori, ed ai corrispondenti posti di primo pretore potranno essere destinati pretori.

I primi pretori ed i pretori che occupino posti non propri del loro grado secondo le piante degli uffici giudiziari potranno, una volta cessate le necessità di servizio, essere tramutati ad altra sede senza il loro consenso, ai fini dell'applicazione della tabella suindicata. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Pessinetto in provincia di Torino » (N. 1792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Pessinetto in provincia di Torino ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1792.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La parte del territorio del comune di Mezenile situata a sinistra del fiume Stura, comprendente le frazioni Pessinetto, Pessinetto Fuori e Gisola, è costituita in comune autonomo con denominazione e capoluogo Pessinetto.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che riterrà necessari per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio Esercito, la Regia Marina e la Regia Aeronautica » (N. 1794).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, la Regia marina e la Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1794.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 e successive modificazioni, dopo le parole « Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessità, è autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » sono aggiunte le seguenti: « e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

(Approvato).

Art. 2.

Il n. 3 dell'articolo 1 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« 3°) motocicli e biciclette d'ogni sorta ».

(Approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti dell'articolo 1, in ogni comune è tenuto al corrente un registro o schedario con rubrica in cui siano distintamente segnati i quadrupedi, veicoli a trazione animale e natanti non a motore, da specificarsi nelle norme di attuazione della presente legge, esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del comune, con l'indicazione del rispettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione ».

(Approvato).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 4 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli o natanti di cui all'articolo 1, deve, entro giorni dieci da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denuncia scritta nella forma e coi dati che saranno determinati. Le denunce debbono farsi per i quadrupedi, i veicoli a trazione animale, i natanti non a motore alla segreteria del comune di loro dimora abituale; per i veicoli e natanti a motore agli uffici del P. R. A. della provincia di loro dimora abituale ».

(Approvato).

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 6 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Dopo la pubblicazione dell'ordine di requisizione non è più ammessa alcuna vendita, cessione o permuta degli animali, veicoli e natanti dichiarati idonei al servizio militare ».

(Approvato).

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'articolo 10 del citato testo unico sono aggiunti i seguenti due commi:

« In tal caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di conservare il " precetto preventivo " e l' " avviso personale " successivamente rimessogli dall'autorità militare; in caso di perdita deve avvisarne, entro 24 ore, l'autorità militare stessa.

« Quest'ultima è altresì in facoltà di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di quadrupedi, veicoli e natanti ».

(Approvato).

Art. 7.

Il 2° e il 3° comma dell'articolo 11 del citato testo unico sono sostituiti dai seguenti:

« Il proprietario è tenuto a presentare il quadrupede, veicolo o natante richiesto, nel termine di tempo e nel luogo fissati nell'atto di intimazione.

« Il proprietario riceve in più, sul prezzo dovuto, un premio che la commissione determina entro i limiti stabiliti dalle norme d'attuazione della presente legge, premio che terrà speciale conto delle presentazioni di capi effettuate entro 24 ore dall'emanazione dell'ordine ».

(Approvato).

Art. 8.

Nel primo comma dell'articolo 15 del citato testo unico dopo le parole « nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » sono aggiunte le seguenti: « e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

(Approvato).

Art. 9.

Dopo il penultimo comma dell'articolo 15 del citato testo unico sono aggiunti i seguenti due commi:

« In caso di urgente necessità, allorquando manchi il tempo e la possibilità di ricorrere alle commissioni di cui al precedente articolo 14 qualsiasi autorità militare può procedere — in via del tutto eccezionale — alla requisizione di prestazioni occorrenti, purchè ne abbia ricevuto formale delega dal comando del corpo d'armata e le prestazioni siano di quelle sottoposte a precetto preventivo.

In tale evenienza l'indennità è stabilita sempre con provvedimento successivo dalla commissione provinciale di visita e accettazione ap-

positamente designata dal comando del corpo d'armata, sulla base degli accertamenti effettuati dall'autorità militare all'atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta ».

(Approvato).

Art. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 15 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« L'indennità in ogni caso è corrisposta giusta le norme del penultimo capoverso dell'articolo 14 ».

(Approvato).

Art. 11.

L'articolo 23 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito:

1° nei casi previsti dall'articolo 4 e dal 4° e 5° comma dell'articolo 10 con l'ammenda da L. 50 a L. 150 e sino a L. 300 se abbia fatto dichiarazioni mendaci;

2° nei casi degli articoli 18 e 21 e per ogni capo non presentato:

con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 se trattasi di quadrupede, veicolo a trazione animale, natante non a motore;

con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, se trattasi di autoveicolo, carro rimorchio, natante a motore;

con l'ammenda sino a L. 100 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci.

In caso di mancata presentazione, il quadrupede, il veicolo a trazione animale o il natante non a motore saranno considerati idonei al servizio militare, mentre che per l'autoveicolo, il carro rimorchio, il natante a motore, l'accertamento della idoneità è fatto con visita a domicilio e le spese della visita addebitate al proprietario.

Le spese della visita debbonsi ragguagliare in ogni caso all'importo corrispondente ad una giornata di diaria per tutti i membri della commissione, aumentata invariabilmente del 50

per cento dello stesso importo per le spese di trasporto.

3° nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato ».

(Approvato).

Art. 12.

Nel primo comma dell'articolo 28 del citato testo unico, dopo le parole « Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina e alla Regia aeronautica », sono aggiunte le seguenti: « e alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare » (N. 1795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

Per essere ammessi agli esami di concorso per la nomina agli impieghi civili dell'Amministrazione della guerra è necessario, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni:

a) per i ruoli dei gruppi A e B, essere stato dichiarato abile al servizio militare, avere prestato servizio ed avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento;

b) per i ruoli del gruppo C, essere stato dichiarato abile al servizio ed avere prestato servizio militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone » (N. 1755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza la costruzione a cura ed a carico dello Stato di case popolarissime in Foggia, per famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili » (N. 1776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza la costruzione a cura ed a carico dello Stato di case popolarissime in Foggia, per famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza nel comune di Foggia, a cura ed a carico dello Stato, la costruzione di alloggi popolarissimi per la sistemazione di famiglie da trasferirsi dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933 » (N. 1777).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933, con la seguente modificazione:

Nell'articolo 6, primo comma, alle parole « 10 giorni », sostituire: « 30 giorni ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro » (N. 1784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge rinviati a scrutinio segreto nella seduta di ieri ed in quella odierna.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Barcellona, Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Berenini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Broccardi, Broglia, Brusati Ugo.

Caccianiga, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Cattaneo della Volta, Caviglia, Celesia, Cian, Cicconetti, Cippico, Ciraolo, Cogliolo, Concini, Conti, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, Dallolio Alberto, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Foschini, Francica Nava.

Gallenga, Gallina, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi, Giampietro, Giardini, Giuria, Gonzaga, Grosso, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Larussa, Levi, Libertini, Longhi, Loria, Lucioli.

Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Maury, Mazzucco, Micheli, Miliani, Montresor, Moreasco, Morpurgo, Morrone, Mortara.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli.

Orsini Baroni.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Pende, Perla, Perris, Pestalozza, Petrone, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pozzo Attilio, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raineri, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Romei Longhena, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori,

Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Simonetta, Solari, Spada Potenziani, Spiller, Spirito, Suardo.

Tacconi, Thaon di Revel gr. amm. Paolo, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Venturi, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1452, recante provvedimenti in dipendenza del nubifragio dei giorni 21-23 settembre 1933 in provincia di Reggio Calabria e in Mazzano Romano (1779):

Senatori votanti	200
Favorevoli	198
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana (1780):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1329, relativo alla cessione gratuita al comune di Milano della Villa Reale di Milano, per essere destinata a

sede della Galleria municipale d'arte moderna (1781):

Senatori votanti	200
Favorevoli	194
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, concernente l'autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni (1782):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica (1785):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (1722):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

Modificazioni al 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 63, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale (1757):

Senatori votanti	200
Favorevoli	194
Contrari	6

Il Senato approva.

Compenso agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596 (1759):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (1762):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Ricostituzione del comune di Pessinetto in provincia di Torino (1792):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio Esercito, la Regia Marina e la Regia Aeronautica (1794):

Senatori votanti	200
Favorevoli	197
Contrari	3

Il Senato approva.

Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare (1795):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone (1755):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che autorizza la costruzione a cura ed a carico dello Stato di case popolarissime in Foggia, per famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili (1776):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933 (1777):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1784):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Conti a presentare una relazione.

CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1930-1931 (1787).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Conti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Auguri di Capo d'anno alle Loro Maestà.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno unirsi alla Presidenza del Senato per porgere gli auguri di capodanno alle Loro Maestà.

Risultano sorteggiati, come membri effettivi della deputazione, i senatori: Pitacco, Raineri, Durini, Mazzoccolo, Della Gherardesca, Barzilai, Suardo, Russo, Piola Caselli; come supplenti: Dallolio Alfredo, Zoppi Ottavio e Cippico.

Avendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sospende i suoi lavori ed è riconvocato per il giorno 3 gennaio p. v. alle ore 16 con l'ordine del giorno che sarà comunicato a domicilio.

I senatori salutano il Presidente con applausi prolungati.

La seduta è tolta (ore 17,30).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.